

Codice A1610A

D.D. 7 agosto 2018, n. 308

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NICHELINO (TO) - Richiedente: Fondazione Ordine Mauriziano - Giovanni Zanetti. Intervento: Restauro conservativo n. 2 cancelli di ingresso ai giardini annessi al Parco storico della Palazzina di Stupinigi. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

per: Il Direttore
Visto: Dott.ssa Paola Molina
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Elisa Olivero

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/867/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 16594 /A1610A del 19/06/2018

Rif. n. 18517 /A1610A del 10/07/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: NICHELINO (TO)
Intervento: Restauro conservativo n. 2 cancelli di ingresso ai giardini annessi
al Parco storico della Palazzina di Stupinigi
Istanza: Fondazione Ordine Mauriziano – Giovanni Zanetti

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 19/06/2018, con
nota prot. 0000795 del 14/06/2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per
l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 10/07/2018 con nota
prot. 0000884 del 03/07/2018,

considerato che gli interventi previsti consistono nel restauro conservativo di
due cancelli d'ingresso ai giardini del Parco storico della Palazzina di Caccia di
Stupinigi (individuati negli elaborati come cancello A lato Orbassano e cancello B lato
Vinovo),

Classif. 11.100/867./2018A/A16.000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (Allegato B, voce B21),

verificato che il Comune di NICHELINO (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, / e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto, ricade all'interno delle aree tutelate con i seguenti provvedimenti imposti con:

- D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco" che tutela l'area in quanto "(...) riveste notevole interesse per il grande valore paesaggistico dell'insieme progettato ed «arredato» con quinte arboree, boschi, prati in funzione della fruizione prospettica del complesso monumentale e dell'uso della corte (...)";
- D.M. 02/05/1950 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di Nichelino" che tutela l'area in quanto: "(...) presenta cospicui caratteri di bellezza naturale";
- D.M. 19/09/1966 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano" che tutela l'area in quanto "(...) costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, forma per la uniforme distesa verde perdentesi verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per

Classif. 11.100/867./2018A/A16.000

la stessa caratteristica di zona deserta, un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico veramente caratteristico e di estrema importanza in se stesso e nei confronti dello Juvarriano castello di Stupinigi cui dà degna e grandiosa cornice”;

tenuto conto che l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate rispettivamente nelle schede B073, A113, A115 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f (Parco naturale di Stupinigi) del D.Lgs 42/2004,

tenuto conto che l'intervento si rende necessario per assicurare la piena funzionalità dei suddetti cancelli anche in vista della manifestazione musicale che si svolgerà nei pressi della Palazzina di Stupinigi,

preso atto che trattasi di interventi di restauro volti al recupero e alla messa in sicurezza degli elementi in vista, in quanto attualmente in particolare il cancello A si presenta in cattivo stato di conservazione e il terreno risulta in parte ceduto verso l'ingresso; per entrambi i cancelli è necessario aumentare la luce minima di apertura ai fini della sicurezza per pubblici eventi e sistemare la pavimentazione antistante l'apertura con posizionamento ad arco di lastre di pietra di Iuserna;

preso atto dalla nota integrativa pervenuta in data 10/07/2018 che il periodo temporale previsto per lo svolgimento della manifestazione sopra richiamata è inferiore a 120 giorni e per tanto gli ulteriori interventi previsti di occupazione temporanea non sono soggetti a rilascio di autorizzazione paesaggistica (in quanto ricompresi nell'allegato A voce A16 del DPR 31/2017),

visto il parere di tutela architettonica della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, prot. n. 9177 del 05/06/2018,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo,

Classif. 11,100/867/2018A/A16.000

fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Torino, 31/7/2018



Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio -- Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO

p.c. AICOMUNE DI NICHELINO (TO)

Prot. 12979 - 341006/164

Risposta VS. prot. n. 18518 del 10.07.2018

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica -
DESCRIZIONE: Comune: NICHELINO - Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: **Restauro conservativo di n. 2 cancelli di ingresso ai giardini annessi al Parco Storico della PALAZZINA DI STUPINIGI =**
Indirizzo: **Piazza Principe Amedeo n. 7 - Foglio 9, mappale 25 =**
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 18.07.2018
Protocollo entrata richiesta n. 12089 del 18.07.2018
RICHIEDENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - Giovanni Zanetti =
Pubblico -
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (d.lgs.42/2004, art.146; DPR 31/2017) =
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: **PARERE VINCOLANTE**
Destinatario Comune di NICHELINO =
Pubblico.

In relazione all'oggetto di cui sopra, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti,

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 18518 del 10 luglio 2018, recepita agli atti d'Ufficio con prot. n. 12089 del 18 luglio 2018;

considerato che la località interessata dal progetto ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

vista la relazione dell'Ufficio Tecnico incaricato ai sensi del comma 7 art. 146 del d. lgs. 42/04 e il Verbale della Commissione Locale del Paesaggio, e preso atto dell'accertamento conformità dell'intervento proposto alle previsioni e prescrizioni del PPR Piemonte ;

questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto di propria competenza, ritiene l'intervento compatibile sotto il profilo paesaggistico ed esprime parere **favorevole** alle opere alle opere citate in epigrafe.

Si resta in attesa di trasmissione della copia del provvedimento autorizzativo finale.